

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-6634 del 28/11/2024
Oggetto	AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 1954 DEL 18/04/2023, PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013. DITTA "AMPLIA INFRASTRUCTURES SPA". ATTIVITÀ: "PRODUZIONE DI CONGLOMERATI BITUMINOSI PER LA COSTRUZIONE DI STRADE, AUTOSTRADE E PISTE AEROPORTUALI" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA, LOC. BORGHETTO DI RONCAGLIA.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-6903 del 27/11/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventotto NOVEMBRE 2024 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 1954 DEL 18/04/2023, PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013. DITTA "AMPLIA INFRASTRUCTURES SPA".

ATTIVITÀ: "PRODUZIONE DI CONGLOMERATI BITUMINOSI PER LA COSTRUZIONE DI STRADE, AUTOSTRADE E PISTE AEROPORTUALI" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA, LOC. BORGHETTO DI RONCAGLIA.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 *"Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35"* che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale";
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009 e ss.mm.ii.;
- la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2204 del 21/12/2015, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- la Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024, n. 152 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023);

Premesso che:

- con Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 1954 del 18/04/2023, è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata dal SUAP del Comune di Piacenza con provvedimento conclusivo prot. n. 57588 del 04/05/2023 (acquisito al prot. ARPAE n. 77316 in pari data), per l'attività di "produzione di conglomerati bituminosi per la costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali" svolta dalla ditta "AMPLIA INFRASTRUCTURES SPA" (C.F. 00481670586 - sede legale Via Giulio Vincenzo Bona 95/101 Roma - RM) presso lo stabilimento ubicato in Comune di Piacenza, Loc. Borghetto di Roncaglia, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 152/2006, a n. 2 scarichi di acque reflue industriali (S1) e di prima pioggia (S2) in corpo idrico superficiale;
- autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 152/2006, allo scarico (S3) di acque reflue domestiche sul suolo;
- comunicazione ex art. 216 del D.lgs 152/2006 in materia di recupero rifiuti;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene all'impatto acustico;

Considerato che:

- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 171320 del 24/09/2024, è pervenuta, tramite portale della Regione Emilia Romagna, l'istanza di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, presentata dalla ditta "AMPLIA INFRASTRUCTURES SPA" ((C.F. 00481670586), per la matrice "emissioni in atmosfera";
- con nota prot. n. 178893 del 04/10/2024 è stata richiesta la documentazione a completamento dell'istanza; con la medesima nota è stato chiesto al Comune di rappresentare l'eventuale necessità di documentazione per la matrice "impatto acustico";
- con nota prot. n. 158572 del 08/10/2024, assunta al prot. ARPAE n. 180906 in pari data, il Comune di Piacenza ha comunicato di non ritenere necessario acquisire dalla ditta nuova documentazione per la matrice "impatto acustico";
- con nota assunta al prot. ARPAE n. 180929 del 08/10/2024 è stata acquisita la documentazione a completamento prodotta dalla ditta;
- con nota prot. n. 185316 del 14/10/2024 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90;

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice "emissioni in atmosfera" (rif. Attività n. 9 del 21/11/2024 Sinadoc 32710/2024) risulta che:

- la modifica consiste nella sostituzione del combustibile BTZ con GPL. I lavori previsti riguardano:
 - l'eliminazione dei serbatoi GPL fuori terra da 5 m³ esistenti ed il deposito BTZ in serbatoio metallico fuori terra da 50 m³ non più necessario (irrilevante ai fini AUA).
 - l'installazione di un nuovo deposito GPL tumulato da 25 m³; il GPL verrà utilizzato per l'alimentazione di tutti i generatori termici presenti;
 - l'installazione di un nuovo bruciatore per vaporizzazione GPL da 250 kW (nuova emissione E4);
 - la sostituzione del bruciatore del forno essiccatore inerti, alimentato ad olio BTZ, da 13400 kW con nuovo bruciatore alimentato a GPL (proveniente dal nuovo deposito);
- la ditta comunica la riduzione del limite di concentrazione degli ossidi di zolfo di E1 da 800 mg/Nm³ a 35 mg/Nm³;
- l'impianto generante l'emissione E2 già autorizzata ed alimentato a GPL ha una potenza termica nominale di 814 kW mentre il nuovo impianto di combustione a GPL generante E4 ha una potenza termica nominale di 250 kW, il che comporta che sia superata la soglia di cui alla lettera "dd) Impianti di combustione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW" della parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06; pertanto entrambi gli impianti devono essere assoggettati ad autorizzazione, in virtù di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 272 del decreto stesso;
- i valori di concentrazione di ossidi di azoto indicati per E2 ed E4 sono pari a 200 mg/Nm³; con tali valori vi sarà una diminuzione del flusso di massa totale di NO2 connesso all'impianto;

Atteso che:

- con la suddetta nota prot. n. 178893/2024 è stato richiesto al Comune di Piacenza, il parere in ordine alla matrice "emissioni in atmosfera", ai sensi di quanto previsto dall'art. 269 c. 3, secondo periodo, del D.Lgs. 152/06;
- con nota prot. n. 176761 del 07/11/2024, acquisita al prot. ARPAE n. 201094 in pari data, il suddetto Comune ha espresso parere favorevole alla modifica non sostanziale dell'Aua di cui trattasi, relativamente alle matrici "emissioni in atmosfera" ed "impatto acustico";
- con nota prot. n. 186203 del 15/10/2024 è stata richiesta la relazione tecnica al Servizio Territoriale di ARPAE - Piacenza, in merito alla modifica di cui trattasi, relativamente alla matrice "emissioni in atmosfera";
- con nota prot. n. 186898 del 16/10/2024 il Servizio Territoriale di ARPAE - Piacenza ha espresso parere favorevole, per la matrice "emissioni in atmosfera", con prescrizioni;

Verificato che, in relazione alle risultanze dell'istruttoria condotta sulla base della documentazione presentata, la modifica che la ditta ha comunicato di voler introdurre può considerarsi, a norma di quanto previsto dall'art. 6 del DPR n. 59/2013, come "non sostanziale";

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere all'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesto dalla ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in AUA;

Dato atto che sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Su **proposta** della Responsabile del procedimento;

DETERMINA

per quanto indicato in narrativa

1. di **aggiornare**, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 1954 del 18/04/2023, rilasciata dal SUAP del Comune di Piacenza con provvedimento conclusivo prot. n. 57588 del 04/05/2023 (acquisito al prot. ARPAE n. 77316 in pari data), alla ditta "AMPLIA INFRASTRUCTURES SPA" (C.F. 00481670586 - sede legale Via Giulio Vincenzo Bona 95/101 Roma) per l'attività di "produzione di conglomerati bituminosi per la costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali" svolta nello stabilimento sito in Comune di Piacenza, Loc. Borghetto di Roncaglia, **come segue**:

- **sostituendo al punto 3) del dispositivo** della suddetta AUA d.d. Det-Amb n. 1954/2023, **le Emissioni E1 ed E2, e relativi limiti e prescrizioni, con le seguenti**:

EMISSIONE N. E1 ESSICCAZIONE INERTI

Portata massima	42000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	9	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	20	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come COT)	100	mg/Nm ³
Sistema abbattimento:	FT	

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 17%

EMISSIONE N. E2 RISCALDAMENTO BITUME - GENERATORE TERMICO OLIO DIATERMICO P= 814 KW ALIMENTATO A GPL

Portata massima	1500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	365	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

- **inserendo, al punto 3) del dispositivo** della sopra richiamata AUA d.d. Det-Amb n. 1954/2023, **l'Emissione E4 ed i relativi limiti e prescrizioni, come di seguito indicato**:

EMISSIONE N. E4 VAPORIZZAZIONE GPL - GENERATORE TERMICO DEPOSITO GPL P= 250 KW ALIMENTATO A GPL

Portata massima	600	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	365	gg/anno
Altezza minima	4	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

- **sostituendo al punto 3) del dispositivo** della suddetta AUA d.d. Det-Amb n. 1954/2023, **la prescrizione c) come segue**:

"c) i camini di emissione devono essere identificati in modo univoco (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) ed essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **UNI EN 15259** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere

garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;"

- **inserendo, al punto 3) del dispositivo** della sopra richiamata AUA d.d. Det-Amb n. 1954/202, le seguenti **prescrizioni**:

"cc) fermo restando il rispetto dei limiti fissati per E2 ed E4 il gestore può non effettuare monitoraggi periodici a tali emissioni;

dd) Il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, all'Autorità Competente (Arpae SAC di Piacenza), all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- la data di messa in esercizio degli impianti nuovi o modificati con almeno 15 giorni di anticipo;
- entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime, i dati relativi alle analisi di **almeno un monitoraggio** delle emissioni dell'impianto generante **E1** finalizzato alla verifica del rispetto dei nuovi limiti fissati ed effettuato, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, in sede di messa a regime;

ee) tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) degli impianti nuovi o modificati non possono di norma intercorrere più di 60 giorni;

ff) qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e l'Autorità competente al Controllo (ST di Arpae di Piacenza), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;"

2. di dare atto che:

- resta confermato quant'altro in precedenza autorizzato e disposto con AUA di cui alla Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 1954 del 18/04/2023, (rilasciata dal SUAP del Comune di Piacenza con provvedimento conclusivo prot. n. 57588 del 04/05/2023, acquisito al prot. ARPAE n. 77316 in pari data), e non oggetto di variazione con il presente provvedimento;
- il presente atto viene trasmesso al Suap del Comune di Piacenza per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 del DPR n. 59/2013, il presente atto non incide sulla durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che rimane fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte dello Sportello Unico del Comune di Piacenza (provvedimento conclusivo n. 57588 del 04/05/2023);
- il provvedimento conclusivo, di cui all'art. 4, comma 4 del DPR 59/2013, sarà rilasciato ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R. 59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE adottato con Delibera del Direttore Generale n. 7 del 31/01/2024 (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" e Allegato 9 del Piano);
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente

Dott.ssa Anna Callegari

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.